



# COMUNE DI MOMPANTERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

**OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE  
TARIFE RIFIUTI (TARI) ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto, del mese di marzo, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FAVRO PIERA - Sindaco	Sì
2. LESCHIERA SIMONE - Consigliere	Sì
3. BRAIDA BRUNO PIERA - Consigliere	Sì
4. GASTALDO DAVIDE - Consigliere	Sì
5. MUSCATELLO GIANLUCA - Consigliere	Sì
6. CHIOLERO LINO - Consigliere	Sì
7. PICATTO MARCO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
8. PESANDO MARIA LAURA - Consigliere	Sì
9. FRIJIO ADRIANA - Consigliere	Sì
10. TROTTA NICOLA - Consigliere	Sì
11. BERNARD VALERIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra **Dr.ssa Marcella Di Mauro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta fra l'altro dalla TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i commi 682, 683, 688, 689 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche."

VISTA la deliberazione del C.C. n.8 del 24.07.2014 con la quale e' stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC ( Imposta unica comunale ) che comprende anche la disciplina della TARI;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

DATO ATTO che con D.M. del 25.01.2019 pubblicato sulla G.U. Serie generale n.28 del 02.02.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato fissato al 31.03.2019;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;*
  - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;*

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;*
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;*

- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019, predisposto con l'Azienda pubblica Aysel spa e approvato dal Consorzio Cados, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2019, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

Questa scelta è peraltro motivata considerando che gli stessi parametri datano ormai a oltre 15 anni, considerano una standardizzazione su scala molto ampia nazionale e non considerano il mutato quadro di produzione dei rifiuti intervenuto nel frattempo. Detti coefficienti, che disegnano un quadro piuttosto diverso, soprattutto per le utenze non domestiche, derivavano peraltro da uno studio degli anni 90 a cura dell'IPLA di Torino, quindi riferiti a un ambito più prossimo;

RITENUTO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possano in particolare riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa variabile con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi, rapportata – dato l'uso discontinuo e stagionale – ad un parametro pari a quello previsto per il numero di 2 occupanti medi annui;
- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle superfici domestiche accessorie delle abitazioni private, per cui sia prevista una tariffa unitaria a metro quadro, con specifico coefficiente;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi *inquina paga*, in alternativa ai puri criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999 e di prevederne una applicazione modulata e graduata rispetto alla realtà locale, anche tenuto conto dei precedenti coefficienti qualitativi e quantitativi di produzione dei rifiuti per unità di superficie;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere

conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO inoltre che delle tariffe approvate in pura e immediata applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risulterebbero da subito particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie non domestiche, la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività un elemento peculiare di servizio per le realtà montane più disagiate;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di alcune categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb,

Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 come previsto dal D.L. 6 marzo 2014 n.126 convertito in legge n.68 del 2 maggio 2014;

DATO ATTO che ai sensi del Regolamento è previsto uno sconto di € 10,00 per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti alimentari mediante compostaggio domestico; la copertura della agevolazione è assicurata con i proventi del tributo;

ATTESO che ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo pari al 5%;

CONSIDERATO inoltre che:

- le tariffe TARI sono state determinate, ripartendo i costi del piano finanziario tra le utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto delle superfici immobiliari presenti nella banca dati (80% della superficie catastale), e i componenti dei nuclei famigliari, coprendo il 100% del costo del servizio, come previsto dall'art.1 comma 654 della legge 27.12.2013 n.147;
- a decorrere dall'anno 2018, il comma 653 della legge 147/2013 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che *" a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;
- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della legge n.147 del 2013, a cura del Mef – Dipartimento delle Finanze, sottolineano che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, pertanto può essere ritenuto il 2018 un anno di transizione in attesa di poter efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma. I comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Tuttavia il comma 653 richiede che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta rifiuti.

A questo proposito, occorre precisare che:

- le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "OpenCivitas", bensì quelle contenute nella "Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti" della "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017;
- le linee interpretative di cui si effettua la pubblicazione è diretta a coadiuvare i comuni nell'applicazione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del piano finanziario;
- la norma recata dal comma 653 non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, poiché ad oggi l'elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a statuto ordinario.

Le presenti linee interpretative hanno la finalità di semplificare la lettura della "Tabella 2.6", riportata nell'Allegato 1, che nel resto del testo sarà identificata come "Tabella 2.6".

La Tabella 2.6 riporta utili informazioni per poter ottemperare a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti gestiti.

Il valore così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi.

RITENUTO pertanto in attuazione delle linee guida sopra citate fare un confronto tra le risultanze dei fabbisogni standard calcolati dal Mef e quelle del piano finanziario prodotto dal gestore del servizio al netto dei costi del comune, tramite l'applicativo di simulazione messo a disposizione dall'IFEL, costruito utilizzando un formato simile all'esempio di cui all'allegato 2 delle Linee guida;

CONSIDERATO che dal confronto il costo standard complessivo risulta essere € 75.240,96 il costo del piano finanziario dedotti i costi del comune risulta essere € 69.130,47 pertanto conforme alle linee guida;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa – contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ATTESO che il Segretario Comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Relaziona l'Assessore al bilancio d.ssa Piera Braida Bruno

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano si ottiene il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti: n. 11  
astenuiti: n. 1 (Frijio)  
votanti: n. 10  
favorevoli: n. 8  
contrari: n. 2 (Bernard, Trotta)

## **DELIBERA**

1. di APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019 ALLEGATO A);

2. di DETERMINARE per l'anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), in relazione alle categorie di utenza effettivamente presenti sul territorio, come di seguito indicate:

**UTENZE DOMESTICHE****QUOTA FISSA**

€/mq

**QUOTA VARIABILE**

Utenza domestica (1 componente)	0,29144	83,03557
Utenza domestica (2 componenti)	0,37471	117,63373
Utenza domestica (3 componenti)	0,37471	110,71410
Utenza domestica (4 componenti)	0,40246	152,23188
Utenza domestica (5 componenti)	0,43022	200,66930
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,45104	235,26745

**UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI****QUOTA FISSA****QUOTA VARIABILE**

0,37471	117,63373
---------	-----------

**SUPERFICI ACCESSORIE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI****QUOTA FISSA**

Utenza domestica (1 componente)	0,29144
Utenza domestica (2 componenti)	0,37471
Utenza domestica (3 componenti)	0,37471
Utenza domestica (4 componenti)	0,40246
Utenza domestica (5 componenti)	0,43022
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,45104

**SUPERFICI ACCESSORIE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI****Q.FISSA**

0,37471

**UTENZE NON DOMESTICHE**

	<b>Q.FISSA</b>	<b>Q.VARIABILE</b>
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08953	1,00365
102 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,18745	2,12697
103 Stabilimenti balneari	0,10631	1,20052
104 Esposizioni, autosaloni	0,08393	0,96505
105 Alberghi con ristorante	0,29935	3,39312
106 Alberghi senza ristorante	0,22382	2,52843
107 Case di cura e riposo	0,26578	3,01868
108 Uffici, agenzie, studi professionali	0,27977	1,54408
109 Banche ed istituti di credito	0,15387	1,73709
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,24240	2,74460
111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,42525	3,86020
112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,20143	3,08816



113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,25739	2,91445
114 Attività industriali con capannoni di produzione	0,12030	1,35107
115 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,15387	1,73709
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	1,35409	4,63224
117 Bar, caffè, pasticceria	1,01836	11,51112
118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	0,49240	5,57027
119 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,43085	4,85999
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,69541	19,19291
121 Discoteche, night club	0,29096	3,30433
122 Autorimesse e magazzino	0,16786	1,62128

3. di DARE ATTO che la determinazione delle tariffe approvate con il presente provvedimento, è stata effettuata con criteri razionali secondo quanto indicato dalle linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4. di STABILIRE che per l'anno 2019 il versamento del tributo in oggetto, ad eccezione del tributo giornaliero, è effettuato in due rate, con scadenza nei mesi di settembre 2019 e aprile 2020, con l'invio ai contribuenti da parte dell'Ente del modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997 n. 241, (modello F24), salvo diversa disposizione legislativa;

5. di DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

6. di PUBBLICARE le scadenze sopra indicate sul proprio sito web istituzionale ai sensi dell'art. 12, comma 1bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e del DPCM 8 novembre 2013;

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le tariffe deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2019

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

presenti: n. 11  
astenuti: n. 1 (Frijio)  
votanti: n. 10  
favorevoli: n. 8  
contrari: n. 2 (Bernard, Trotta)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to FAVRO PIERA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' ALBO PRETORIO del comune di Mompantero per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25-mar-2019  
Mompantero, 25-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/04/2019;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 18.10.2000 n.3

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mompantero, 25-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Marcella Di Mauro

---

---